



COMUNE DI CARINARO PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA N. 53/2014

OGGETTO: MODALITÀ DI ACCENSIONE OCCASIONALE DI PAGLIA, SFALCI E POTATURA DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- sono pervenute persistenti segnalazioni anche verbali da parte di agricoltori e piccoli conduttori in economia di fondi agricoli che hanno espresso la motivata esigenza della bruciatura di sfalci e potatura nell'ambito dell'attività agricola;
- ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 1, lett. f), come sostituito dal D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 13, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, tra gli altri: "le materie fecali se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana".

CONSIDERATO CHE:

- Il territorio del comune di Carinaro, ha da sempre avuto una vocazione agricola importante con presenza di coltivazioni tipiche quali vigneti, pescheti e frutteti, tutti fruttiferi;
- L'attività di gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione controllata sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- La stessa Legge regionale n. 11 del 7 maggio 1996 ha recepito e consentito tale pratica proprio a dimostrazione della storicità della tradizione e della normale pratica agricola da sempre perseguita nei vari territori;

RILEVATO CHE:

- Ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie, la normativa, in particolare la Direttiva 2000/29/CE, impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare, in particolare si ricorda: il cancro batterico dell'actinidia, la cocciniglia del pino marittimo, vaiolatura delle drupacee, malsecco degli agrumi, colpo di fuoco batterico, flavescenza dorata della vite, punteruolo rosso delle palme;

- la bruciatura dei residui in questi casi è efficace sulla non diffusione delle fitopatie;

VISTA:

- la legge regionale n. 11 del 7 maggio 1996 e gli ultimi Decreti Dirigenziali Regionali del 18/07/2013 e del 01/08/2013;

VISTO:

l'art.14 c. 8 lett. b del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 (all'art. 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente : < 6- bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata >);

RITENUTO NECESSARIO:

- garantire, sul territorio comunale, un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e quindi per la diminuzione anche dei trattamenti chimici per le stesse, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto-smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 7 maggio 1996;

VISTA la Direttiva Europea 2008/98/CE;

VISTO il D.L. 24 giugno 2014, n.91;

ORDINA

Per le ragioni meglio precisate in premessa, dal 30 settembre e fino al 22 luglio, di consentire la combustione, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

1. Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti orari:

a. ogni martedì dalle ore 9,00 e fino alle ore 13,00, previo accordo con il comando di polizia municipale;

2. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

3. Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco;

4. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

5. La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata, in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ;

6. La combustione deve avvenire a distanza di sicurezza dagli edifici di terzi e dalle strade e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;

7. È vietata la combustione nei giorni in cui le condizioni metereologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;

8. La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;

9. La combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione Campania lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ovvero nel caso di espresso divieto dell'Autorità;

10. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito dagli agenti delle polizia municipale e da altri organi di Polizia Giudiziaria, nonché dai Vigili del Fuoco.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente Ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Campania, entro 60 gg. Dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. Dalla data della sua pubblicazione.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web del Comune di Carinaro e la sua trasmissione a:

- Prefetto di Caserta;
- Al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Caserta;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Gricignano d'Aversa;
- Alla Questura di Caserta;
- Alla Polizia Municipale Sede;

Carinaro li 04/09/2014

IL SINDACO

Dott. Marianna Dell'Aprovitola